Articolo 2

1. Su domanda di uno Stato membro e previa consultazione degli altri Stati membri, la Commissione accerta se per l'industria produttrice di una delle merci che figurano nell'elenco menzionato all'articolo 1 sussistano, nello Stato membro che ha presentato la domanda, le condizioni stabilite in detto articolo e, in caso affermativo, determina, per la merce considerata, l'importo e le modalità d'applicazione della tassa. L'importo di quest'ultima può essere fissato in maniera forfettaria.

La tassa è determinata come segue:

a) la Commissione stabilisce l'incidenza sui costi di produzione di detta merce, del divario fra i costi effettivi dei prodotti agricoli, indicati nell'articolo 1, incorporati in detta merce;

b) all'importo corrispondente a tale incidenza viene aggiunto un importo destinato a proteggere l'industria produttrice della merce in questione nello Stato membro richiedente. Durante il primo anno successivo all'adozione della presente decisione, quest'ultimo importo non può superare il 5 % del prezzo all'importazione della merce in questione nello Stato membro richiedente. Tale percentuale viene ridotta, in ogni successivo anno di applicazione della presente decisione, in ragione di un quinto, ossia dell'1 % del prezzo della merce considerata.

c) il totale di questi due elementi viene diminuito dell'importo dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, riscossi per la merce in questione all'importazione nello Stato membro richiedente ed all'esportazione nello Stato membro esportatore.

2. Nella misura in cui la protezione risultante dall'aplicazione della tassa di compensazione, determinata secondo le disposizioni del paragrafo 1, e dei dazi doganali e tasse di effetto equivalente applicabili tra gli Stati membri supera la protezione tariffaria esistente nello Stato membro importatore all'entrata in vigore del Trattato, l'importo previsto alla lettera b) del paragrafo 1 è ridotto in conseguenza.

3. La tassa dev'essere fissata in modo da non porre in condizioni di svantaggio le esportazioni di uno Stato membro rispetto a quelle di un altro Stato membro e in modo da far salva la preferenza comunitaria. La Commissione subordina, ove necessario, la percezione della tassa all'applicazione di adeguate misure di protezione nei confronti dei paesi terzi.

Articolo 3

La percezione della tassa può essere autorizzata per un periodo non superiore ad un anno; l'autorizzazione può essere prorogata alle stesse condizioni alle quali è stata accordata.

Articolo 4

La presente decisione si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione. La Commissione presenta annualmente al Consiglio una relazione sull'applicazione di questa decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1962

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce l'elenco delle merci alle quali può essere applicata la decisione del Consiglio in data 4 aprile 1962 relativa alla percezione di una tassa di compensazione su talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio in data 4 aprile 1962 relativa alla percezione di una tassa di compensazione su talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, e in particolare l'articolo 1,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che le difficoltà menzionate nella decisione sopra citata possono manifestarsi particolarmente per le merci indicate nell'elenco che segue;

Considerando che pertanto è opportuno rendere applicabile a tali merci la citata decisione;

Considerando che, ove necessario, all'elenco stesso potranno essere aggiunte altre merci alle condizioni previste dall'articolo 1 della decisione sopra citata,

HA PRESO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco menzionato all'articolo 1 della decisione del Consiglio in data 4 aprile 1962 relativa alla percezione di una tassa di compensazione su talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, comprende le seguenti merci:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
18.06	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.01	Estratti di malto
19.02	Preparazioni per l'alimentazioe dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, fecole od estratti di malto, anche addizionati di cacao in misura inferiore a 50 % in peso
19.03	Paste alimentari
19.04 A	Tapioca di fecola di patate
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed rice», «corn flakes» e simili
19.06	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina o di fecola e prodotti simili
19.07	Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
ex 21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè a base di cereali e loro estratti
21.06 A e B	Lieviti naturali, vivi o morti
ex 21.07	Gelati, polveri per la confezione di gelati
ex 22.02	Bevande a base di latte
22.03	Birra
29.43 A e B	Glucosio e lattosio
35.01 A e C	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine
35.05 A	Destrine; amidi e fecole solubili o torrefatti
38.12 A I	Bozzime preparate e appretti preparati a base di sostanze amidacee

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1962

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE